

Giovedì 15 novembre 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 17

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

1. L'importo del contributo comunitario destinato alla presente azione è **stabilito nell'ambito della procedura di bilancio per il 2002. Esso** è ripartito secondo le seguenti percentuali:

- a) Spagna: 94,6 %,
- b) Portogallo: 5,4 %.

2. Il versamento del contributo comunitario di cui al paragrafo 1 è eseguito dalla Commissione conformemente agli impegni di bilancio ed è destinato all'autorità di pagamento di cui all'articolo 6.

A partire dal 1° gennaio 2002, la Commissione provvede ad impegnare **tutti** gli stanziamenti in questione entro i tre mesi successivi all'adozione del presente regolamento e comunque entro il 31 dicembre 2002.

1. L'importo del contributo comunitario destinato alla presente azione è **determinato dall'autorità di bilancio ed** è ripartito secondo le seguenti percentuali:

- a) Spagna: 94,6 %,
- b) Portogallo: 5,4 %.

2. Il versamento del contributo comunitario di cui al paragrafo 1 è eseguito dalla Commissione conformemente agli impegni di bilancio ed è destinato all'autorità di pagamento di cui all'articolo 6.

A partire dal 1° gennaio 2002, la Commissione provvede ad impegnare gli stanziamenti in questione entro i tre mesi successivi all'adozione del presente regolamento e comunque entro il 31 dicembre 2002.

Emendamento 18

Articolo 7, comma 1

Le eventuali modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo **23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999.**

Le eventuali modalità **generali** di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo **3 della decisione 1999/468/CE⁽¹⁾, tenuto conto degli articoli 7, paragrafo 3, e 8 della stessa.**

⁽¹⁾ **GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.**

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco (COM(2001) 384 – C5-0407/2001 – 2001/0163(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 384),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0407/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A5-0395/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.